



**Ordinanza Municipale**  
**concernente il controllo degli impianti di combustione**  
**e il censimento cantonale sugli impianti energetici**

Il Municipio di Lavizzara, con risoluzione no. 206 del 10 maggio 2012, ha deciso di adottare la seguente ordinanza:

- art. 1** Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo biennale delle emissioni delle sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione a norma del decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 giugno 1994.
- In concomitanza con i normali controlli dell'impianto a combustione sarà effettuato il censimento cantonale sugli impianti energetici nelle zone edificabili. I proprietari di impianti che non sono normalmente soggetti a controlli da parte dell'incaricato comunale riceveranno direttamente per posta il formulario e le relative istruzioni di compilazione; a coloro che non daranno seguito a tali disposti verrà fissato un appuntamento per il rilievo ai sensi degli artt. 5 e 7 della presente Ordinanza.
- art. 2** Incaricati delle incombenze di controlli cui all'articolo 1 sono i Signori Giovanni Bologna e Fausto Ferrari che sono in possesso dell'abilitazione cantonale per tali compiti.
- art. 3** Per l'esecuzione dei controlli degli impianti a uno o più stadi alimentati a olio o a gas verrà prelevata una tassa di fr. 95,00 per controllo, comprensiva della tassa di fr. 15,00 da riversare al Cantone per i servizi forniti ai Comuni.
- art. 4** Per il mancato rispetto degli appuntamenti preannunciati nell'ambito dei controlli della combustione e del censimento degli impianti energetici è addebitata al proprietario una tassa amministrativa di fr 50,00.
- Per il censimento cantonale degli impianti energetici verrà inoltre prelevata una tassa amministrativa di fr. 130,00 per un sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione del formulario giunto per corrispondenza
- art. 5** Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati fr. 15,00.
- art. 6** La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.
- art. 7** La tassa è notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato ricorso nei termini previsti dalla LOC. La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

art. 8 La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia

art. 9 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dal termine della pubblicazione. L'ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 15 maggio al 1° giugno 2012.

Il Sindaco  
Michele Rotanzi

Il Segretario  
Bruno Giovanettina



Lavizzara, 14 maggio 2012